

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2025, n. 1922

Cont. 112/2014/FO - Cont. 1048/22/CS - Cont. 487/15/RO - Cont. 1680/13/FO - Cont. 311/12/FO. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro RG 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023 e approvazione verbali di conciliazione giudiziale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti.

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art.5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025 n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto;
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale dei contenziosi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023, secondo i termini e le condizioni proposti dalla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro e riportati negli schemi dei verbali di conciliazione trasmessi dalla Avvocatura regionale alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del 18/11/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0654072/2025, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, C, D, E sottratti alla pubblicazione);
3. di dare atto che le proposte conciliative di che trattasi, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 56082 del 02.01.2025 e confermata con nota prot. n.

87591 del 19.11.2025, trovano copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75_2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e Università degli Studi "A. Moro" in data 30 ottobre 2013.";

4. di approvare gli schemi dei verbali di conciliazione allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A, B, C, D, E sottratti alla pubblicazione);
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata a sottoscrivere i verbali approvati con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro nei procedimenti iscritti al RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023;
6. di autorizzare gli avvocati incaricati della difesa regionale a sottoscrivere i verbali approvati con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro nei procedimenti iscritti al RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023;
7. di prendere atto dell'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013", con il quale si stabiliva che: il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale che avrebbe potuto comportare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, con la quale la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00 e l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
8. di prendere atto che l'atto di intesa esecutivo del lodo, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A, che agli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 "Risultanze economiche dell'intesa", riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, sarebbe prevista apposita copertura da bilancio autonomo;
9. di dare atto che dalla sottoscrizione delle presenti conciliazioni non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia;
10. di dare atto che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica;
11. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione, ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) per le opportune valutazioni;
12. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per gli adempimenti conseguenti;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione dei verbali di conciliazione di cui agli allegati A, B, C, D ed E riportanti dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Cont. 112/2014/FO - Cont. 1048/22/CS - Cont. 487/15/RO - Cont. 1680/13/FO - Cont. 311/12/FO. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro RG 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023 e approvazione verbali di conciliazione giudiziale.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023 n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;

Considerato che:

- a. **con riferimento al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritta al RG n. 1418/2022:**
 - con ricorso notificato in data 23.01.2013 all'Università degli Studi di Bari, le ricorrenti, dipendente (cat. D3) e (cat. D1) entrambe dipendenti del predetto ente, e conferite in convenzione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, chiedevano la condanna dell'Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio dei dirigenti del SSN così come asseritamente previsto dalla L. 200/74, dall'art. 31 DPR 761/79, nonché dalle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 24.09.1997 e del 24.11.1998, nei termini e modi indicati in ricorso;
 - costituitasi regolarmente in giudizio, l'Università chiedeva ed otteneva l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Policlinico e della Regione Puglia, quanto al primo poiché le ricorrenti rientravano nel personale conferito in convenzione ed utilizzato dal medesimo istituto, quanto alla seconda in quanto ente finanziatore delle somme richieste dalle ricorrenti;

- la Regione Puglia non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia;
- l'ente ospedaliero si costituiva in giudizio, contestando l'estensione del contraddittorio nei propri riguardi, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra le ricorrenti e l'Università, che pertanto è l'unica tenuta a rispondere di rivendicazioni di natura retributiva; eccepiva la prescrizione parziale del diritto e contestava, altresì, l'an della pretesa attorea, oltre al quantum della stessa;
- la causa veniva decisa con il rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite, come da sentenza n. 4006/2017;
- successivamente con atto di appello del 12.10.2017 (R.G. n. 2340/2017 Corte di Appello di Bari – sez. Lav.) le ricorrenti impugnavano la suddetta sentenza, ritenendola errata e chiedendo l'accoglimento della domanda così come proposta nel giudizio di prime cure.
- si costituivano in giudizio tutte le parti chiamate in causa ognuna per le proprie ragioni e chiedendo il rigetto della domanda;
- in data 03.12.2020 la Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. emetteva la sentenza n. 1685/2020 con la quale rigettava l'appello principale e confermava la sentenza impugnata, compensando le spese di lite tra le parti;
- a fronte di ciò le appellanti proponevano ricorso per Cassazione;
- quest'ultima con ordinanza Cass. – VI Sez. Civ. – L n. 25382/2022 del 26.08.2022 (R.G. 8668/2021) ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. n. 1685/2020 (R.G. n. 2340/2017), e, quindi, la causa veniva riassunta;
- con ricorso in riassunzione depositato a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro n. 25382/2022 del 26.8.2022 e ricorrenti hanno chiesto alla Corte di Appello di Bari di così provvedere: I) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, inquadrare nella catg. D del comparto Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio del Ccnl Dirigenti del S.S.N., a partire dalla data nel nuovo e attuale inquadramento ottenuto (rispettivamente il 31.12.2000 e l'1.7.2002) in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.l. 9.11.1982 che equiparava il funzionario di catg. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità, e comunque per il giudicato formatosi sui dd.ii. indicati in narrativa; II) per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante protempore, l'A.O.U. Consorziato Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale protempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio attualmente percepito a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile, così determinato: € 126.099,73 per la dipendente cat D; € 95.758,65 per dipendente cat. C, salva diversa determinazione, anche superiore e/o equitativa da parte della Corte. III) Con vittoria

anche delle spese sia del giudizio di legittimità che del presente grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;

- si costituivano, quindi, l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari contestando sia la domanda attorea che i conteggi;
- si costituiva, quindi, la Regione Puglia nel giudizio in riassunzione promosso dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritto al numero RG 1418/2022 così concludendo: *"Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Voglia così provvedere: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia; - Rigettare la domanda formulata dalla parte ricorrente e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda così come formulata da quest'ultima lasciare indenne la Regione Puglia da qualsivoglia onere; - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a.;*
- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva Consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, ad esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, con ordinanza del 17.06.2025 al fine di evitare l'alea del giudizio e anche per assicurare il principio della ragionevole durata del processo invitava le parti a conciliare mediante la corresponsione, in favore di ciascuno dei ricorrenti del 50% delle somme indicate dal CTU a transazione, saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa fatta valere per i titoli vantati con il ricorso indicato in premessa, oltre ad un contributo per le spese legali;
- all'udienza del 14.07.2025 i procuratori degli Enti resistenti attestavano, rispettivamente, l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte pari al versamento del 50% delle somme indicate dal CTU, con la rettifica dei conteggi in relazione a tre dipendenti di categoria D posti in quiescenza per i quali il calcolo va limitato al periodo di effettivo servizio), nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa nella misura del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico. La Corte, con Ordinanza in pari data, chiariva che la proposta conciliativa prevede il pagamento del 50% delle somme indicate dal CTU senza interessi e/o ulteriori accessori;
- successivamente, a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti, si è giunti alla comune determinazione di riconoscere ai lavoratori inquadrati nella categoria C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non verranno riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU graveranno in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia;
- le amministrazioni resistenti Azienda Policlinico e Università degli Studi, con note depositate rispettivamente in data 1-2.9.2025 hanno formalizzato l'accettazione della proposta con le

precisazioni ivi indicate, così come hanno fatto i lavoratori con nota del 2.9.2025; la Regione Puglia ha depositato la propria adesione con nota depositata in data 8 settembre 2025.

b. con riferimento al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro RG n. 1425/2023:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente in qualità di dipendente dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", inquadrata nella categoria D3, nell'anno 2002, a seguito di progressione verticale, conveniva in giudizio l'Università degli Studi di Bari, nella qualità di datore di lavoro, per ottenere l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio del contratto dei Dirigenti del S.S.N., come previsto dall'art. 31, co. 4, D.P.R. n. 761/79 e dalla tabella di equiparazione del D.M. 9.11.1982, con conseguente condanna della convenuta Università degli Studi di Bari, al pagamento della somma di € 126.099,73, a titolo di differenza fra quanto dovuto e lo stipendio all'epoca percepito, a partire dal nuovo inquadramento, oltre interessi e rivalutazione;
- avverso il predetto ricorso si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Bari, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Policlinico di Bari, ritenendo la causa comune a queste ultime. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione quinquennale degli asseriti crediti maturati anteriormente al 7 giugno 2009, chiedeva l'accertamento dell'obbligo del versamento di somme pretese a titolo di indennità di equiparazione, esclusivamente in capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Policlinico di Bari e alla Regione Puglia, con conseguente condanna al relativo pagamento;
- si costituiva in giudizio, altresì, l'AOUC Policlinico di Bari, in qualità di terzo chiamato, contestando gli avversi assunti ed insistendo sulla propria carenza di legittimazione passiva, per essere tutte le questioni oggetto di causa inerenti alla gestione del rapporto di lavoro di competenza dell'Università, nonché richiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere stante l'intervenuto "Lodo" (con il quale sono state definite le posizioni dei due Enti con riferimento alla posizione di ciascun dipendente universitario in convenzione al Policlinico). Deduceva che, a seguito del Lodo e con la sottoscrizione dell'Atto di Intesa, le due amministrazioni avessero proceduto, da un lato ad una ricognizione del personale docente e non docente conferito in convenzione, con l'indicazione per quest'ultimo della categoria di equiparazione ospedaliera da applicarsi a fare data dal 1 maggio 2012, secondo i principi stabiliti dal lodo), dall'altro ad una ricognizione dei loro rapporti economici per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile 2012, per determinare l'importo complessivo dovuto dall'Azienda Ospedaliera all'Università;
- la Regione Puglia rimaneva contumace;

- la causa veniva decisa con sentenza n. 804/2017, pubblicata in data 13.02.2017 che, dopo aver rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione e dichiarato la legittimazione passiva in capo a tutti gli enti convenuti, rigettava il ricorso, compensando le spese del giudizio.;
- avverso tale *decisum* insorgeva la ricorrente, con ricorso notificato in data 06.06.2017, in quanto, a suo dire, la sentenza era in contraddizione con la premessa normativa e giurisprudenziale, secondo cui l'equiparazione doveva comunque essere effettuata applicando il D.l. 9.11.1982 e le delibere applicative dell'Università degli Studi di Bari, come peraltro stabilito dalla sentenza Cass. S.U. 9.5.2016 n. 9279 (secondo cui il funzionario di VIII livello va equiparato al Dirigente di I livello della Sanità, così come richiesto dall'appellante). In adesione all'eccezione di prescrizione avanzata dalle controparti, l'istante riduceva la domanda nei limiti del quinquennio antecedente la data della notifica del ricorso, avvenuto il 7.06.2014, e quindi dal 7.06.2009 in poi, limitando la richiesta ad € 69.212,44; quindi, sottraendo l'indennità di posizione, pari ad € 5.018,41 per l'ultimo quinquennio, richiedeva il pagamento di un importo pari ad € 64.194,03;
- si costituivano l'Università e l'Azienda Policlinico che ribadivano le proprie ragioni, insistendo per il rigetto dell'appello. Si costituiva anche la Regione Puglia con propria memoria difensiva, contestando la chiamata in causa e proponendo contestualmente appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva "di tutti gli enti convenuti" e, quindi, anche della medesima Regione;
- con sentenza n. 2264/2019, pubblicata il 6.11.2019, la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro rigettava il gravame principale, confermando la sentenza di I grado, dichiarando assorbita ogni altra questione, ivi compreso l'appello incidentale proposto dalla Regione Puglia:
- avverso detta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., notificato in data 1° luglio 2020, con cui chiedeva l'integrale riforma della sentenza n. 2264/2019;
- dinanzi alla Suprema Corte si costituivano la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari e l'A.O.U. Consorziata Policlinico di Bari, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di ricorso;
- con ordinanza n. 27307 del 25.9.2023, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che "è alla data di sottoscrizione del CCNL 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.l. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005"; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, in ragione dell'accoglimento del primo; ha rinviato alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
- con ricorso in riassunzione depositato a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro n. 27307 del 25.9.2023 la ricorrente ha chiesto alla Corte di

Appello di Bari di così provvedere: I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, inquadrata nella catg. D del comparto Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio del Ccnl Dirigenti del S.S.N., a partire dalla data del nuovo e attuale inquadramento ottenuto, ossia 31.12.2000 in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.l. 9.11.1982 che equiparava il funzionario di catg. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità; II) per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'A.O.U. Consorziato Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio attualmente percepito a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile, così determinato: € 64.194,03, salva diversa determinazione, anche superiore e/o equitativa da parte della Corte. III) Con vittoria anche delle spese sia del giudizio di legittimità che del presente grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;

- si costituivano, quindi, l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziato Policlinico di Bari contestando sia la domanda attorea che i conteggi;
- si costituiva, quindi, la Regione Puglia nel giudizio in riassunzione promosso dalla ricorrente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritto al numero RG 1425/2023 così concludendo: *"che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia così provvedere: "rigettare l'atto di appello; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Bari n. 804/2017 in questa sede gravata; in via incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Puglia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a.".*
- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva Consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, ad esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, con ordinanza del 17.06.2025, al fine di evitare l'alea del giudizio e anche per assicurare il principio della ragionevole durata del processo invitava le parti a conciliare mediante la corresponsione, in favore della ricorrente la somma lorda del 50% della somma indicata dal CTU nella relazione depositata, oltre ad un contributo per le spese di lite;
- all'udienza del 14.07.2025 i procuratori degli Enti resistenti attestavano, rispettivamente, l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte pari al versamento del 50% delle somme indicate dal CTU, con la rettifica dei conteggi in relazione a tre dipendenti di categoria D posti in quiescenza, per i quali il calcolo va limitato al periodo di effettivo servizio, nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa nella misura

del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico. La Corte, con Ordinanza in pari data, chiariva che la proposta conciliativa prevede il pagamento del 50% delle somme indicate dal CTU senza interessi e/o ulteriori accessori;

- successivamente, a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti, si è giunti alla comune determinazione di riconoscere ai lavoratori inquadrati nella categoria C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non sarebbero stati riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU sarebbero gravate in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia;
- le amministrazioni resistenti Azienda Policlinico e Università degli Studi, con note depositate rispettivamente in data 1-2.9.2025 hanno formalizzato l'accettazione della proposta con le precisazioni ivi indicate, così come hanno fatto i lavoratori con nota del 2.9.2025; la Regione Puglia ha depositato la propria adesione con nota depositata in data 9 settembre 2025;

c. con riferimento al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro RG n. 1426/2023:

- con ricorso depositato in data 29.10.2012 i dipendenti (cat. D) dell'Università degli Studi di Bari conferiti in convenzione alla Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedale Policlinico Consorziale di Bari chiedevano la condanna della citata Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio dei dirigenti del SSN così come – a loro dire - previsto dalla L. 200/74, dall'art. 31 DPR 761/79, dall'art. 51 del CCNL 1998-2001 e ss., nonché dalle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 24.09.1997 e del 24.11.1998 nei termini e modi indicati in ricorso. Segnatamente, chiedevano di accertare il loro diritto ad ottenere l'integrale pagamento dell'indennità di equiparazione con il trattamento economico complessivo dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e quindi condannare l'Università di Bari al versamento della differenza, fra quanto dovuto e quanto percepito in acconto, determinato in € 117.707,45 per i due dipendenti inquadrati nella ctg. D dall'1.1.2002, ed in € 95.758,65 per i tre dipendenti inquadrati nella ctg. D dall'1.7.2002; il tutto oltre alle spese di giudizio;
- a fondamento della domanda, i ricorrenti precisavano di prestare servizio presso i reparti universitari del Policlinico di Bari, presso cui erano da sempre conferiti in convenzione, e di aver diritto alla predetta indennità, prevista dalla L. 200/1974 e quindi sancita nell'art. 31 Dpr 20.12.1979 n. 761 (regolante lo stato giuridico del personale Usl) al fine di equiparare il trattamento economico complessivo dei dipendenti universitari a quello (più alto) del personale non medico ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità operante anch'esso nel Policlinico;
- circa il quantum, i ricorrenti chiarivano che il Decreto Interministeriale 9.11.1982, che aveva approvato gli schemi di convenzione fra Università e Usl (ora ASL), aveva previsto nell'allegato D le tabelle di corrispondenza fra il personale dei due enti, al fine di rendere possibile l'equiparazione e, riguardo la loro posizione ed in diretta applicazione di tali norme, avevano richiesto l'equiparazione della propria qualifica di funzionario amministrativo di VIII livello ex

Dpcm 24.9.1981 (confluito poi, nella contrattazione collettiva del Ccnl 9.8.2000, nella catg. D) a quella prevista dalla tabella D del D.I. 9.11.1982 dell'allora vice-direttore amministrativo della Sanità del Dpr 761/1979 (confluito poi nel IX livello del Dpr 348/1983 e quindi, nella contrattazione collettiva del Ccnl 1994/1997, nella Dirigenza Sanitaria). L'Università di Bari aveva poi recepito e applicato tale normativa con le delibere del CdA del 29.4.1997, del 24.11.1998 e del 26/29.10.2004, con le quali, per quanto riguarda la presente controversia, aveva effettuato la medesima equiparazione;

- costituitosi regolarmente in giudizio, l'ente universitario chiedeva ed otteneva l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Policlinico e della Regione Puglia, quanto al primo poiché i ricorrenti rientravano nel personale conferito in convenzione ed utilizzato dalla medesima azienda, quanto alla seconda in quanto ente finanziatore delle somme richieste dai ricorrenti. Nel merito, confutava la pretesa insistendo per il rigetto della domanda.
- la Regione Puglia rimaneva contumace;
- la causa, dopo la discussione orale, veniva decisa con il rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite, come da sentenza n. 150/2016, che, dopo aver rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione e dichiarato la legittimazione passiva in capo a tutti gli enti convenuti, rigettava il ricorso, compensando le spese del giudizio;
- avverso tale decisum insorgevano i ricorrenti, con ricorso notificato in data 19.07.2016, in quanto, a loro dire, la sentenza era in contraddizione con la premessa normativa e giurisprudenziale, secondo cui l'equiparazione doveva comunque essere effettuata applicando il D.I. 9.11.1982 e le delibere applicative dell'Università di Bari, come peraltro stabilito dalla sentenza Cass. S.U. 9.5.2016 n. 9279 (secondo cui il funzionario di VIII livello va equiparato al Dirigente di 1° livello della Sanità, così come richiesto dai ricorrenti). In accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dalle controparti, gli istanti riducevano la domanda nei limiti del quinquennio antecedente la data del deposito del ricorso, avvenuto il 29.10.2012, e quindi dal 30.10.2007 al 30.6.2012;
- si costituivano l'Università e l'Azienda Policlinico che ribadivano le proprie ragioni e insistendo per il rigetto dell'appello;
- Si costituiva anche la Regione Puglia con propria memoria difensiva, contestando la chiamata in causa e, nel merito, la pretesa dei ricorrenti. Proponeva altresì contestuale appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli enti, quindi, anche della Regione Puglia;
- con sentenza n. 2147/2019 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale nonché quello incidentale proposto dalla difesa regionale, quest'ultimo in quanto – a suo avviso – inutiliter proposto, non emergendo una statuizione dichiarativa della soccombenza dell'ente locale;
- avverso detta sentenza i dipendenti dell'Università proponevano ricorso per cassazione, cui ritualmente resisteva la Regione Puglia che, a sua volta, proponeva l'impugnazione incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato l'appello incidentale;

- con Ordinanza n. 27309/2023, la Suprema Corte, tra le altre cose, accoglieva il primo motivo di ricorso rinviando alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione;
- con ricorso in riassunzione depositato a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro n. 27309/2023 del 25.9.2023 i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di Appello di Bari di così provvedere: I) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, inquadrati nella catg. D del comparto Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio del Ccnl Dirigenti del S.S.N., a partire dalla data nel nuovo e attuale inquadramento ottenuto, ossia 1.1.2002 in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.I. 9.11.1982 che equiparava il funzionario di catg. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità, e comunque per il giudicato formatosi sui dd.ii. indicati in narrativa; II) per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio attualmente percepito a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile; III) Con vittoria anche delle spese sia del giudizio di legittimità che del presente grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
- si costituivano, quindi, l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari contestando sia la domanda attorea che i conteggi;
- si costituiva, quindi, la Regione Puglia nel giudizio in riassunzione promosso dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritto al numero RG 1426/2023 così concludendo: *“affinchè Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia così provvedere: rigettare l'atto di appello nei confronti della Regione Puglia; in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, per i motivi indicati nella narrativa che precede; in via estremamente subordinata, nella assai denegata ipotesi di accoglimento alcuna delle avverse pretese in danno dell'ente regionale e salvo comunque gravame, accertare e dichiarare la prescrizione così come eccepita e riproposta dalla Regione Puglia. Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio.”*;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva Consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, ad esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, con ordinanza del 16.06.2025 al fine di evitare l'alea del giudizio e anche per assicurare il principio della ragionevole durata del processo invitava le parti a conciliare mediante la corresponsione, in favore della ricorrente la somma lorda del 50% della somma indicata dal CTU nella relazione depositata, oltre ad un contributo per le spese di lite;
- all'udienza del 14.07.2025 i procuratori degli Enti resistenti attestavano, rispettivamente, l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte pari al versamento del

50% delle somme indicate dal CTU, con la rettifica dei conteggi in relazione a tre dipendenti di categoria D posti in quiescenza per i quali il calcolo va limitato al periodo di effettivo servizio, nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa nella misura del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico. La Corte, con Ordinanza in pari data, chiariva che la proposta conciliativa prevede il pagamento del 50% delle somme indicate dal CTU senza interessi e/o ulteriori accessori;

- successivamente, a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti, si è giunti alla comune determinazione di riconoscere ai lavoratori inquadrati nella categoria C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non verranno riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU graveranno in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia;
 - le amministrazioni resistenti Azienda Policlinico e Università degli Studi, con note depositate rispettivamente in data 1-2.9.2025 hanno formalizzato l'accettazione della proposta con le precisazioni ivi indicate, così come hanno fatto i lavoratori con nota del 2.9.2025; la Regione Puglia ha depositato la propria adesione con nota depositata in data 9 settembre 2025;
- d. **con riferimento al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro RG n. 1427/2023:**
- con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 4 ottobre 2012 i ricorrenti espongono al Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro quanto segue: di essere dipendenti dell'Università degli Studi di Bari, inquadrati nella cat. D, ad eccezione di un ricorrente inquadrato nella cat. C; di essere stati tutti assegnati in conferimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico di Bari (d'ora in avanti, Policlinico); che, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/1979, il personale universitario in servizio presso policlinici e ASL, aveva diritto ad una indennità nella misura occorrente per equiparare il proprio trattamento economico complessivo a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità;
 - che l'art. 64 del CCNL 2006/2009 del comparto Università prevedeva che continuavano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art. 31 d.p.r. 761/1979, con riferimento al trattamento economico previsto nei rispettivi contratti collettivi dell'Università e della Sanità;
 - che l'Università aveva recepito tale normativa con le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 1997 e 24 novembre 1998;
 - che essi istanti, che avevano percepito sino ai primi anni 2000, l'indennità di cui al d.p.r. cit., avevano sostenuto con successo le selezioni interne bandite dall'Università per le progressioni interne, accedendo alle cat. C e D;
 - che l'Università non aveva applicato, dal momento del nuovo inquadramento, l'equiparazione corrispondente alla nuova categoria acquisita, ma aveva continuato a versare la precedente indennità;
 - che, pertanto, erano creditori tra quanto loro dovuto e quanto percepito a partire dal nuovo inquadramento, computando l'indennità di equiparazione nella misura corrispondente;

- tanto esposto, chiedevano la condanna dell'Università al pagamento, in proprio favore, delle differenze maturate, quantificate in ricorso, oltre accessori di legge;
- si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Bari, che deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva di chiamare in causa il Policlinico e la Regione Puglia, ai quali la causa era comune perché sui fondi assegnati dalla Regione al Policlinico gravavano gli oneri per il pagamento dell'indennità in questione, ancorché versata questa, ma solo in via di anticipazione, dall'Università;
- disposta la richiesta integrazione del contraddittorio, si costituiva il Policlinico che eccepiva il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea;
- la Regione Puglia restava contumace, contrariamente a quanto ex adverso asserito alla pag. 5 del ricorso in riassunzione;
- con sentenza del 16 marzo 2016, l'adito Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia e, affermata la concorrente responsabilità dell'Università e del Policlinico, condannava entrambi detti ultimi enti, in solido, al pagamento delle somme reclamate dagli istanti, rideterminate in base all'eccepita prescrizione;
- con ricorsi depositati, rispettivamente in data 5 maggio 2016 (R.G. 670/2016) 6 maggio 2016 (R.G. 682/2016), l'Università e il Policlinico interponevano appello;
- il Policlinico proponeva anche appello incidentale nel giudizio di gravame introdotto dall'Università;
- i lavoratori resistevano, mentre la Regione Puglia restava contumace;
- gli appelli venivano riuniti ex art. 335 c.p.c. e, con sentenza n. 2378/2018, la Corte li accoglieva, rigettando le domande dei lavoratori;
- avverso detta sentenza parte ricorrente, odierna appellante in riassunzione, ha proposto ricorso per cassazione, cui ritualmente resisteva la Regione Puglia con proprio controricorso, nel quale confutava l'impugnazione avversaria ed evidenziava segnatamente il passaggio in giudicato del capo della sentenza del Tribunale dichiarativo del suo difetto di legittimazione passiva, non impugnato dai ricorrenti;
- con Ordinanza n. 26720/2023, la Suprema Corte preliminarmente, ha dato atto *"del passaggio in giudicato del capo della sentenza circa il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, cosicché la notifica a questa del ricorso per cassazione deve intendersi effettuata al solo fine di ricostituire il litisconsorzio processuale"* e ha accolto il primo motivo di ricorso , conseguendone l'assorbimento del secondo e la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità".
- con ricorso in riassunzione depositato a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro n. 26720/2023 del 18.9.2023 (R.G. n. 10863/2019), i ricorrenti chiedevano alla Corte di Appello di Bari di così provvedere: *"- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, inquadrato nella catg. D del comparto Università al pagamento dell'indennità di*

equiparazione con lo stipendio del Ccnl Dirigenti del S.S.N., a partire dalla data nel nuovo e attuale inquadramento ottenuto, ossia 1.1.2002 in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.l. 9.11.1982 che equiparava il funzionario di catg. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità, e comunque per il giudicato formatosi sui dd.ii. indicati in narrativa; e quanto alla dipendente, inquadrata nella catg. C, accertare il diritto al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio di catg. D del Ccnl Comparto S.S..N. dalla medesima data per le medesime ragioni; II) per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio attualmente percepito a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile, così determinato: € 9.730,16 per la dipendente cat. C; € 44.012,06 per gli altri ricorrenti, salva diversa determinazione, anche superiore e/o equitativa da parte della Corte. Con vittoria anche delle spese sia del giudizio di legittimità che del presente grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari".

- Si costituivano, quindi, l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari contestando sia la domanda attorea che i conteggi,
- Si costituiva, quindi, la Regione Puglia nel giudizio in riassunzione promosso dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritto al numero RG 1427/2023 così concludendo: *"affinchè Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia così provvedere - preso atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di I grado dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, come accertato dalla S.C. nella presupposta Ordinanza, dichiarare l'estromissione della Regione Puglia dall'odierno giudizio; n via estremamente subordinata, nella assai denegata e non creduta ipotesi di accoglimento alcuna delle avverse pretese e salvo comunque gravame, accertare e dichiarare la prescrizione così come eccepita e riproposta dalla Regione Puglia".*
- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva Consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, ad esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, con ordinanza del 16.06.2025 al fine di evitare l'alea del giudizio e anche per assicurare il principio della ragionevole durata del processo invitava le parti a conciliare mediante la corresponsione, in favore della ricorrente la somma lorda del 50% della somma indicata dal CTU nella relazione depositata, oltre ad un contributo per le spese di lite
- All'udienza del 14.07.2025 i procuratori degli Enti resistenti attestavano, rispettivamente, l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte pari al versamento del 50% delle somme indicate dal CTU, con la rettifica dei conteggi in relazione a tre dipendenti di

categoria D posti in quiescenza per i quali il calcolo va limitato al periodo di effettivo servizio, nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa nella misura del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico. La Corte, con Ordinanza in pari data, chiariva che la proposta conciliativa prevede il pagamento del 50% delle somme indicate dal CTU senza interessi e/o ulteriori accessori.

- Successivamente, a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti, si è giunti alla comune determinazione di riconoscere ai lavoratori inquadrati nella categoria C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non verranno riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU graveranno in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia.
- Le amministrazioni resistenti Azienda Policlinico e Università degli Studi, con note depositate rispettivamente in data 1-2.9.2025 hanno formalizzato l'accettazione della proposta con le precisazioni ivi indicate, così come hanno fatto i lavoratori con nota del 2.9.2025; la Regione Puglia ha depositato la propria adesione con nota depositata in data 9 settembre 2025.

e. con riferimento al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro RG n. 1432/2023:

- Con ricorso depositato in data 21.01.2011, i ricorrenti, premesso di essere dipendenti dell'Università degli Studi di Bari ed inquadrati nelle categorie C e D, chiedevano al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna dell'Università datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di integrale pagamento dell'indennità di equiparazione con il trattamento economico del personale di cat. D e dei Dirigenti del SSN, quantificando gli importi rivendicati. Assumevano di far parte del personale non medico universitario conferito in convenzione all'Azienda Policlinico e di aver, quindi, diritto all'equiparazione al personale dei ruoli sanitari a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, maturando di tal guisa il diritto alla percezione della relativa indennità di cui all'art. 1 L. 200/1974 ed all'art. 31 del D.P.R. del 20.12.1979 n. 761, commisurata alla retribuzione complessiva spettante, rispettivamente, all'ex VII qualifica del ruolo sanitario, transitata nella Cat. D, nonché all'ex VIII livello, transitato nella Dirigenza sanitaria;
- costituitasi in giudizio, l'Università convenuta preliminarmente chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico e, nel merito, insisteva per il rigetto delle domande;
- autorizzata la chiamata in causa del Policlinico e della Regione entrambi si costituivano in giudizio; segnatamente la difesa regionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione delle pretese e, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso;
- a seguito di una serie di rinvii e concessi termini alle parti per il deposito di plurime note difensive (ritualmente depositate dall'ente regionale), la causa, dopo la discussione orale, veniva decisa con sentenza n. 2503/2019, di rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite;

- ad avviso del Tribunale, invero, l'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 761 del 1979 vincolava la corresponsione dell'indennità di equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni ed anzianità, secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della l. n. 833 del 1978. La tabella di equiparazione era stata approvata con l'allegato D al decreto interministeriale del 9 novembre 1982; tanto premesso, dalla ricostruzione della normativa e dei CCNL – Comparto Università che hanno disciplinato la questione della indennità di equiparazione, si evinceva che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego ed alla sopravvenuta disciplina contrattuale per il quadriennio 2002/2005, detta indennità era stata conservata con riferimento alle collocazioni professionali alla data del 31.12.1995 e alle corrispondenti figure del SSN, così che nessuna variazione avrebbe potuto discendere da una eventuale progressione verticale nell'ambito del rapporto di lavoro con l'Università. Il CCNL del quadriennio 2002/2005, all'art. 28, aveva finalmente introdotto la tabella di equiparazione alla quale era condizionato il superamento del blocco delle equiparazioni al 31.12.1995; tuttavia, poiché per tutti i ricorrenti le progressioni in carriera erano intervenute in epoca successiva al 31.12.1995, delle stesse non poteva tenersi conto ai fini di un incremento della indennità di equiparazione.

Con la conseguenza che, dovendosi applicare la disciplina di cui all'art. 28 cit., ai livelli VIII e IX era stata riconosciuta l'equiparazione con le categorie D e DS del SSN e non con il livello dirigenziale, mentre il VI livello, cui era riconducibile la cat. C, posizione economica C1, era stata riconosciuta l'equiparazione con la cat. BS del SSN e non già la cat. D.;

- avverso tale decisum insorgevano i ricorrenti odierni appellanti con ricorso notificato in data 08.08.2019, in quanto, a loro dire, la sentenza era in contraddizione con la premessa normativa e giurisprudenziale, secondo cui l'equiparazione doveva comunque essere effettuata applicando il D.I. 9.11.1982 e le delibere applicative dell'Università di Bari, come peraltro stabilito dalla sentenza Cass. S.U. 9.5.2016 n. 9279 (secondo cui il funzionario di VIII livello va equiparato al Dirigente di 1° livello della Sanità, così come richiesto dai medesimi ricorrenti). In accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dalle controparti ed in relazione alle pronunce della Suprema Corte sopra indicate, che hanno eliminato dalle voci dovute la retribuzione di posizione, gli istanti riducevano la quantificazione delle somme pretese. Si costituivano l'Università e l'Azienda Policlinico che ribadivano le proprie ragioni e insistevano per il rigetto dell'appello. Si costituiva anche la Regione Puglia con propria memoria difensiva (all. a del fascicolo di parte prodotto nel giudizio di II grado antecedente), contestando la chiamata in causa e, nel merito, la pretesa dei ricorrenti. Proponeva altresì contestuale appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli enti convenuti e, quindi, anche della Regione Puglia. Anche il Policlinico proponeva appello incidentale;
- con sentenza n. 458/2021 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale, dichiarando assorbiti gli appelli incidentali, con compensazione delle spese di lite;

- avverso detta sentenza i suddetti ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, cui ritualmente resisteva la Regione Puglia con proprio controricorso, nel quale confutava l'impugnazione avversaria e reiterava l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, dichiarata assorbita e, quindi, non esaminata nella sentenza impugnata;
- con Ordinanza n. 27299/2023, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso e rinviava alla Corte di Appello in diversa composizione;
- con ricorso in riassunzione depositato a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro – n. 27299/2023 del 25.9.2023 i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro di così provvedere: I) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, inquadrati nella catg. D del comparto Università al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio del Ccnl Dirigenti del S.S.N., a partire dalla data nel nuovo e attuale inquadramento ottenuto, avvenuto rispettivamente il 31.12.2000, l'1.1.2002 e l'1.7.2002, in virtù delle progressioni verticali per le ragioni indicate in narrativa (perdurante applicazione al momento del nuovo inquadramento del D.l. 9.11.1982 che equiparava il funzionario di catg. D del Comparto Università al Dirigente della Sanità, e comunque per il giudicato formatosi sui dd.ii. indicati in narrativa; e quanto alla dipendente inquadrata nella catg. C, accertare il diritto al pagamento dell'indennità di equiparazione con lo stipendio di catg. D del Ccnl Comparto S.S.N. dalla medesima data per le medesime ragioni; II) per l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, e la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, al pagamento della differenza fra quanto dovuto e lo stipendio attualmente percepito a partire dal nuovo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per ogni singolo rateo mensile, così determinato: a) dipendente ctg. C prescritta sino a 1.7.2004: € 7.579,92; b) dipendenti ctg. D da 31.12.2000: € 96.041,34 ciascuno; c) dipendenti ctg. D dal 1.1.2002: € 88.179,06 ciascuno; d) dipendente ctg. D da 1.1.2002, prescritta sino a 1.11.2005: € 39.609,55; e) dipendente ctg. D da 1.1.2002, prescritta sino a 1.7.2006 € 30.898,69; f) dipendenti ctg. D da 1.7.2002, prescritti sino a 1.7.2004: € 47.699,47 ciascuno, salva diversa determinazione, anche superiore e/o equitativa da parte della Corte; III) Con vittoria anche delle spese sia del giudizio di legittimità che del presente grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
- si costituivano sia Università degli Studi di Bari che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, contestando sia la domanda attorea che i conteggi;
- si costituiva, quindi, la Regione Puglia nel giudizio in riassunzione promosso dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro iscritto al numero RG 1432/2023 così concludendo: *"affinchè Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia così provvedere: - rigettare l'atto di appello nei confronti della Regione Puglia; - in via incidentale, riformare la sentenza nella parte relativa alla declaratoria della legittimazione passiva della Regione Puglia, al fine di dichiararne la carenza per i motivi indicati nella narrativa che precede; In via*

estremamente subordinata, nella assai denegata ipotesi di accoglimento alcuna delle avverse pretese e salvo comunque gravame, accertare e dichiarare la prescrizione così come eccepita e riproposta dalla Regione Puglia. Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio.”

- La Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro sulla base delle reciproche contestazioni disponeva consulenza Tecnica di Parte tecnico-contabile che elaborava i conteggi richiesti e quantificava le somme dovute alle parti;
- la Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, ad esito della espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, con ordinanza del 16.06.2025 al fine di evitare l'alea del giudizio e anche per assicurare il principio della ragionevole durata del processo formulava una proposta conciliativa invitando le parti a conciliare mediante la corresponsione, in favore della ricorrente la somma lorda del 50% della somma indicata dal CTU nella relazione depositata, oltre ad un contributo per le spese di lite;
- all'udienza del 14.07.2025 i procuratori degli Enti resistenti attestavano, rispettivamente, l'adesione del Policlinico alla proposta conciliativa formulata dalla Corte pari al versamento del 50% delle somme indicate dal CTU, con la rettifica dei conteggi in relazione a tre dipendenti di categoria D posti in quiescenza, per i quali il calcolo va limitato al periodo di effettivo servizio, nonché l'adesione dell'Università alla proposta conciliativa nella misura del 50% delle sole spese processuali, con la restante parte a carico del Policlinico. La Corte, con Ordinanza in pari data, chiariva che la proposta conciliativa prevede il pagamento del 50% delle somme indicate dal CTU senza interessi e/o ulteriori accessori;
- successivamente, a seguito di ulteriori contatti tra i difensori costituiti, si è giunti alla comune determinazione di riconoscere ai lavoratori inquadrati nella categoria C la riduzione del 25% (anziché del 50%) sulle somme indicate nella perizia; si è inoltre concordato che sugli importi a corrispondersi non verranno riconosciuti interessi legali e/o ulteriori accessori e che le spese di CTU graveranno in parti eguali sulle Amministrazioni resistenti, ad esclusione della Regione Puglia;
- le amministrazioni resistenti Azienda Policlinico e Università degli Studi, con note depositate rispettivamente in data 1-2.9.2025 hanno formalizzato l'accettazione della proposta con le precisazioni ivi indicate, così come hanno fatto i lavoratori con nota del 2.9.2025; la Regione Puglia ha depositato la propria adesione con nota depositata in data 9 settembre 2025.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 0400573/2025 relativamente ai contenziosi RG nn. 1432/2025, 1427/2023 14226/2023, prot. n. 0408911 del 17/07/2025 relativamente al contenzioso RG n. 1425/2023 nonché prot. n. 0409079 del 17/07/2025 relativamente al contenzioso RG n. 1418/2023, l'avvocatura regionale informava la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale dell'esito dell'udienza del 14.07.2025 e nel richiedere parere in ordine all'adesione della Regione alla proposta conciliativa, valevole per ogni singolo contenzioso, così argomentava: “[...] i conteggi delle relazioni della CTU, pure trasmessi,

riportano somme nettamente superiori a quelle oggetto delle proposte e che in caso di condanna la Regione Puglia potrebbe comunque essere condannata a garantire le Amministrazioni coinvolte in relazione al pagamento degli importi indicati, come richiesto dall'Università degli Studi di Bari";

- con nota prot. 0479883 del 06/09/2025 in ordine al parere richiesto alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale da parte dell'Avvocatura circa la volontà di aderire alle proposte conciliative, formulate in maniera identica per ciascun contenzioso, dalla Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro per i contenziosi RG n. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023, così argomentava:
 1. dava atto delle comunicazioni del Policlinico di Bari prot. n. 119 del 02.01.2025, prot. n. 0029425 del 14.04.2025 e prot. n. 0056082 del 18.07.2025 con le quali veniva comunicato che, rispetto alla provvista economica di € 43 mln già corrisposta e stanziata a suo tempo con riferimento alla procedura arbitrale Lodo, rispetto alla complessiva provvista stanziata di € 43 mln residuava un importo di € 3,6 mln da poter impiegare per la definizione dei giudizi pendente;
 2. *"[...] che con le note citate di cui innanzi l'AOU Policlinico di Bari, dichiarando la disponibilità del residuo di cui all'accantonamento derivante dagli oneri per le statuizioni di cui al Lodo, detiene la somma utile ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello di Bari da intendersi quale limite finanziario invalicabile, e, quindi, che alcuno stanziamento ulteriore deve essere garantito dall'Ente Regione sia per i presenti accordi che per quelli ulteriori che dovessero determinarsi per situazioni analoghe, al solo scopo di evitare l'alea dei giudizi di che trattasi e, quindi, evitare l'aggravio di spese che potrebbe determinarsi a danno di questo Ente quale Regione in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza il riconoscimento di alcunché nel merito delle pretese avanzate dai ricorrenti, si prende atto della proposta conciliativa formulata precisando che gli oneri derivanti dall'adesione alla proposta conciliativa devono essere totalmente sostenuti dal Policlinico di Bari con la dichiarata provvista già corrisposta all'azienda sanitaria da questo Ente."; e così concludeva: "Alla luce di quanto, qualora sussistano le condizioni di cui sopra, si ritiene condivisibile la proposta conciliativa, così come formulata, a condizione che non si determinino maggiori oneri futuri a carico del S.S.R., ad oggi non adeguatamente stimati, non potendo lo scrivente Ufficio eccepire alcunché nel merito atteso che le vicende relative al personale conferito all'assistenza e la determinazione del "quantum" rientrano nelle esclusive competenze dell'AOU Policlinico di Bari in qualità di datore di lavoro e non anche dell'ente Regione";*
- Con pec del 29 settembre 2025 (acquisita al protocollo n. 0527154 del 30.09.2025) l'Avvocatura regionale trasmetteva le cinque bozze dei verbali di conciliazione dei contenziosi di cui trattasi predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Sezione con la nota innanzi citata (prot.479883 del 6/09/2025), in vista delle successive udienze;

- con successiva nota prot. n. 0582495 del 18/10/2025 la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale comunicava all'Avvocatura regionale che:
"[...] si ritiene di poter procedere con l'adesione alla proposta conciliativa a patto che i verbali conciliativi prevedano espressamente che i costi conseguenti all'adesione siano sostenuti dall'AOU Policlinico di Bari e dall'Università di Bari con esclusione di qualsivoglia spesa a carico della stessa Regione Puglia, ivi comprese le spese di lite, anche per eventuali contenziosi futuri. Tali circostanze sono confermate anche dalle comunicazioni della stessa Azienda Policlinico di Bari che, con note prot. n. 119 del 02.01.2025, prot. n. 0029425 del 14.04.2025 e prot. n. 0056082 del 18.07.2025, ha comunicato allo scrivente Ufficio di detenere la somma utile ad adempiere agli obblighi derivanti dalla soluzione conciliativa dei contenziosi pendenti. Ove, quindi, si giunga alla definizione dei verbali di conciliazione nei termini innanzi indicati e dettagliatamente specificati nella nota prot. n. 0479883 del 06/09/2025 cui si rinvia, si ritiene di poter procedere con l'adesione alla proposta conciliativa";
- con nota prot. n. 0596475 del 23.10.2025 l'Avvocatura regionale chiedeva alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di espungere il punto relativo agli eventuali contenziosi futuri così argomentando: *"Orbene, come già chiarito, il verbale di conciliazione attiene al singolo contenzioso, sicché l'inserimento della indicata clausola di esclusione di spese a carico della Regione Puglia non solo con riferimento al contenzioso medesimo, ma anche ad eventuali contenziosi futuri si esporrebbe, verosimilmente, ai rilievi di ufficio della stessa Corte di Appello di Bari, oltre che delle altre parti processuali";*
- con nota prot. n. 0635293 del 11/11/2025 la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale riscontrava la citata nota dell'Avvocatura regionale così argomentando: *"In tale quadro complessivo deve iscriversi l'indicazione fornita dallo scrivente Ufficio, che si conferma, con la quale si è così concluso: "si ritiene di poter procedere con l'adesione alla proposta conciliativa a patto che i verbali conciliativi prevedano espressamente che i costi conseguenti all'adesione siano sostenuti dall'AOU Policlinico di Bari e dall'Università di Bari con esclusione di qualsivoglia spesa a carico della stessa Regione Puglia, ivi comprese le spese di lite, anche per eventuali contenziosi futuri.". Alla luce di quanto innanzi, confermato tutto quanto comunicato nelle citate precedenti relazioni in merito alla volontà di aderire alle proposte conciliative, ci si rimette alla competente valutazione dell'Avvocatura regionale per le valutazioni tecnico-giuridiche in ordine alla necessità che il riferimento agli eventuali contenziosi futuri sia espunta dai verbali di conciliazione per i contenziosi di che trattasi.";*
- con nota prot. n. 0645020 del 17/11/2025 la competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale inviava nota al Magnifico Rettore e per conoscenza al Policlinico di Bari e all'Avvocatura regionale così deducendo: *"Con la presente si fa seguito all'incontro tenutosi il 12 novembre c.a., convocato per definire conclusivamente il contenuto dei verbali di conciliazione riferiti ai contenziosi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro indicati in oggetto e pervenuti allo scrivente Dipartimento per il tramite dell'Avvocatura regionale, per comunicare quanto segue.*

Lo scrivente Dipartimento, al fine di evitare l'alea del giudizio, ritiene corretto aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello, che prevede la corresponsione ai ricorrenti da parte del Policlinico di Bari del 50% della somma indicata dal CTU nelle relazioni depositate. In merito al verbale di conciliazione, tuttavia, non può non rappresentarsi perplessità in merito agli importi riconosciuti a titolo di spese e competenze legale in favore dei legali dei ricorrenti: tali importi nell'ultima versione del verbale di conciliazione trasmesso allo scrivente Dipartimento subiscono un notevole incremento passando da € 20.000,00 omnia ad € 100.000,00 omnia nella misura del 50% per ciascuno dei difensori. Si precisa, inoltre, che con riferimento ai periodi successivi al lodo ed alla opportunità di neutralizzare il rischio di oneri futuri a carico del bilancio regionale, preso atto della rappresentata inopportunità di considerare in tal senso clausole aggiuntive alla proposta di verbale di conciliazione, questo Dipartimento intende avviare uno specifico percorso destinato alla deflazione del potenziale contenzioso futuro, al fine di evitare aggravii di spesa al pubblico bilancio.

A tale ultimo scopo, si rappresenta che è in corso di valutazione l'opportunità di procedere al deconvenzionamento del personale ricorrente di cui al "Lodo" ancora in servizio, nonché di quello conferito in diffinità rispetto al protocollo d'intesa in vigore protempore, oltre che in diffinità a quanto pattuito dalle parti nell'Atto di Intesa di cui al Lodo e al lodo arbitrale stesso. Contemporaneamente, sulla base delle esigenze condivise tra Policlinico di Bari e Università degli Studi di Bari, riportate nei piani annuali assunzionali, si potranno attivare delle procedure di conferimento in convenzione";

-con pec del 18/11/2025 (acquisita al protocollo n. 0654072/2025), l'Avvocatura regionale trasmetteva gli schemi dei verbali di conciliazione nella versione definitiva accettata da tutte le altre parti in causa;

- contestualmente con nota prot. n. 0649856 del 18.11.2025 inviata dalla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale al Policlinico di Bari e all'Avvocatura regionale tra le altre cose così si argomentava: *"Tanto premesso, a sommo parere degli scriventi, si rappresenta che il verbale di conciliazione per ciascuna posizione, oltre a riportare la natura del compenso e l'importo da corrispondere, dovrà riportare il periodo di competenza delle somme corrisposte, sicuramente desumibile dagli atti del contenzioso. Ciò potrà consentire al Policlinico di Bari, come già richiesto nelle precedenti note, di effettuare una valutazione complessiva sia delle posizioni relative ai contenziosi di che trattasi sia delle situazioni ancora pendenti, al fine di verificare che l'importo residuo del finanziamento (3,6 milioni di euro circa), come da ultimo confermato dell'AOU Policlinico di Bari con nota 0056082 del 18.07.2025 "Si ricorda inoltre che, come già rappresentato nella nota prot. 119 del 02.01.2025, rispetto alla provvista di € 43.000.000,00 corrisposta in base al Lodo, residua l'importo di € 3.600.000,00 che, salvo diverso parere contrario, potrebbe essere utilizzato per far fronte alla spesa rinveniente dalla adesione alla proposta giudiziale", destinato alla copertura degli oneri derivanti dal cosiddetto "Lodo" siano sufficienti a garantire le attese di tutti i*

ricorrenti, per le competenze e per il periodo oggetto del lodo, tenuto conto che trattasi di risorse da bilancio autonomo e non già da Fondo Sanitario Regionale.”;

- in riscontro alla citata nota prot. n. 0649856 del 18.11.2025, l'Avvocatura regionale con nota prot. n. 0650780 del 19.11.2025 in ordine alle spese e competenze legali da riconoscere in favore dei legali dei ricorrenti così argomentava: *“[...] riguardano tutti i verbali relativi a tutti i contenziosi da conciliare (cinque), per ciascuno dei quali vi sono state ben quattro fasi di giudizio (I grado, II grado, Cassazione, rinvio in Corte di Appello dalla Cassazione), per le quali sono stati doverosamente conteggiati i relativi compensi. Pertanto, i 100.000,00 euro omnia rappresentano la somma complessiva per compensi in relazione a tutti i cinque contenziosi da conciliare, per tutte le relative fasi di giudizio (20 fasi di giudizio complessive). Tanto dimostra la correttezza e la congruità della somma complessiva di euro 100.000,00 rispetto alla somma di € 20.000,00, rilevata dalla disamina di un solo verbale di conciliazione che era relativo ad un solo contenzioso.”*; quanto invece alla richiesta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di inserire nel verbale di conciliazione, per ciascuna posizione, la natura del compenso e l'importo da corrispondere, oltre al periodo di competenza delle somme corrisposte, così deduceva: *“[...] si concorda nel rilevare che tali elementi sono chiaramente desumibili dagli atti del contenzioso. Pertanto, tali attività non appaiono necessarie e urgenti ai fini dell'approvazione dei verbali di conciliazione di cui trattasi”*.

Considerato che:

- tra il Dipartimento della Sanità e Benessere animale, la Sezione Programmazione e monitoraggio assistenza sanitaria e medicina convenzionata e l'Avvocatura regionale vi è stata una fitta corrispondenza finalizzata a verificare la possibilità di aderire alle proposte conciliative di che trattasi;
- Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio assistenza sanitaria e medicina convenzionata interviene solo a conclusione dell'intero procedimento, non avendo seguito in passato l'intero iter che ha portato alla proposta conciliativa, avendo assunto le funzioni dirigenziali in epoca successiva all'instaurazione dei contenziosi di cui trattasi;
- le medesime proposte conciliative, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 56082 del 02.01.2025 e confermato con nota prot. n. 87591 del 19.11.2025, trovano copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75_2014 recante *“Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e università degli Studi “A.Moro” in data 30 ottobre 2013.”*. Le predette proposte conciliative, quindi, non comportano oneri a carico dell'Ente atteso che le stesse stabiliscono oneri a carico dell'AOU Policlinico di Bari per quanto riguarda la sorte capitale e al 50% delle spese di giudizio oltre che della CTU e dell'Università degli Studi di Bari per il 50% delle spese di giudizio oltre che della CTU;

- gli importi complessivamente dovuti dall'AOU Policlinico di Bari per le conciliazioni di che trattasi a titolo di sorte capitale ammontano a complessivi € 1.144.420,11 cui l'Azienda sanitaria è in grado di far fronte attingendo, come dichiarato nella citata nota 56082 del 02.01.2025, alla somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'atto dirigenziale 75_2014 recante *"Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e università degli Studi "A. Moro" in data 30 ottobre 2013."*. Il tutto come da comunicazione prot. n. 87591 del 19.11.2025 dell'AOU Policlinico di Bari.
- l'atto dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante *"Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013"*, con la quale stabiliva che: il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale che avrebbe potuto comportare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, con la quale la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00 e l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
- l'atto di intesa esecutivo del lodo, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A, che agli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 *"Risultanze economiche dell'intesa"*, riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico– amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, sarebbe prevista apposita copertura da bilancio autonomo;
- dalla sottoscrizione delle presenti conciliazioni non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia;
- la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica.

Pertanto, tutto quanto innanzi rappresentato, al fine di evitare l'alea dei giudizi pendenti, sulla scorta del parere reso dagli avvocati regionali officiati del contenzioso che a tal fine sottoscrivono la presente deliberazione, si ritiene opportuno aderire alle proposte conciliative per la definizione dei contenziosi

pendenti nei modi e nei termini contenuti negli schemi di verbali di conciliazione allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG nn. 1418/2022, RG 1425/2023, RG 1426/2023, 1427/2023, RG 1432/2023, nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e gli avvocati difensori dell'Ente alla sottoscrizione dei medesimi verbali.

Inoltre, tenuto conto che:

- con Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante *“Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013”*, si dava atto che:
 - a. il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01;
 - b. in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale che avrebbe potuto comportare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00;
 - c. l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
- con il citato Atto Dirigenziale è stata ritenuta, quindi, sussistente la copertura finanziaria massima erogabile per la risoluzione di tale contenzioso, visto il parere legittimo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quindi, l'Ente procedeva all'erogazione delle somme in favore dell'AOU Policlinico di Bari per le relative liquidazioni.
- le somme di cui all'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 sarebbero state sufficienti a gestire l'intera vicenda di cui al loro arbitrale.
- le vicende giudiziarie oggetto delle presenti conciliazioni sfuggono, evidentemente, alle garanzie così come inquadrate nella vicenda del lodo arbitrale e del successivo atto di Intesa e integralmente riportate nell'Atto Dirigenziale n. 75/2014.

Inoltre, vale la pena di evidenziare che l'atto di intesa esecutivo del lodo, con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A è stato trasmesso ai Ministeri affiancanti. A tal proposito si richiamano integralmente gli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 *“Risultanze economiche dell'intesa”*, nel quale è riportato il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, sarebbe prevista apposita copertura da bilancio autonomo.

Si evidenzia, inoltre, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda

Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica.

Tenuto conto, altresì, che:

- l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che "[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il

Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012".

Il presente provvedimento è trasmesso ai Ministeri affiancanti (Ministero Economia e Finanza, nonché al Ministero della Salute) per le opportune valutazioni.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale suesposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla struttura amministrativa regionale interessata, sulla base del parere favorevole degli avvocati regionali officianti della difesa dell'Ente che, a tal fine, sottoscrivono la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alla particolari categoria di dati previsti dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è **neutro**.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea del giudizio, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44 comma 4 lett. c) dello Statuto regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto;
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale dei contenziosi attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023, secondo i termini e le condizioni proposti dalla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro e riportati negli schemi dei verbali di conciliazione trasmessi dalla Avvocatura regionale alla competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con pec del

- 18/11/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0654072/2025, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, C, D, E sottratti alla pubblicazione);
3. di dare atto che le proposte conciliative di che trattasi, come dichiarato dalla Direzione Strategica dell'Azienda Policlinico di Bari con nota prot. n. 56082 del 02.01.2025 e confermata con nota prot. n. 87591 del 19.11.2025, trovano copertura nella somma residua rinveniente dalla provvista garantita dalla Regione Puglia con l'Atto Dirigenziale n. 75_2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dall'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico e Università degli Studi "A. Moro" in data 30 ottobre 2013.";
 4. di approvare gli schemi dei verbali di conciliazione allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A, B, C, D, E sottratti alla pubblicazione);
 5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata a sottoscrivere i verbali approvati con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro nei procedimenti iscritti al RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023;
 6. di autorizzare gli avvocati incaricati della difesa regionale a sottoscrivere i verbali approvati con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari Sezione Lavoro nei procedimenti iscritti al RG nn. 1418/2022 - RG 1425/2023 - RG 1426/2023 - RG 1427/2023 - RG 1432/2023;
 7. di prendere atto dell'Atto Dirigenziale n. 75 del 16.12.2014 recante "Erogazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, in attuazione del Lodo Arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 dell'arbitro unico ed Atto di Intesa sottoscritto tra AOU Policlinico di Bari e Università degli Studi A. Moro in data 30 ottobre 2013", con il quale si stabiliva che: il dovuto complessivo dall'AOU Policlinico di Bari all'Università corrispondeva complessivamente ad € 43.535.373,01; in ragione degli effetti transattivi del lodo arbitrale che avrebbe potuto comportare ingenti oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, con la quale la Regione Puglia ha preordinato su risorse proprie del bilancio autonomo regionale, risorse aggiuntive per € 43.300.000,00 e l'intesa ha fissato in maniera compiuta i parametri di calcolo delle differenze dovute dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari all'università per tutto il periodo del lodo arbitrale 1 gennaio 2000 – 30 aprile 2012;
 8. di prendere atto che l'atto di intesa esecutivo del lodo, trasmesso ai Ministeri affiancanti con nota prot. PUGLIA 160-27/11/2014-00091-A, che agli artt. 5, 6 e 7 del citato Accordo nonché l'art. 15 "Risultanze economiche dell'intesa", riporta il saldo dovuto per gli anni 1/1/2003 – 30/04/2012 anche per il personale tecnico-amministrativo equiparato a quello ospedaliero, per un importo complessivo pari ad € 16.557.821,55, da intendersi quale limite massimo di spesa consentito e per il quale, ad oggi, sarebbe prevista apposita copertura da bilancio autonomo;
 9. di dare atto che dalla sottoscrizione delle presenti conciliazioni non derivano oneri finanziari per la Regione Puglia;

10. di dare atto che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata non è a conoscenza di altri ricorsi pendenti che potrebbero esporre l'Ente regionale a ulteriori rischi economico – finanziari, trattandosi di procedimenti gestiti direttamente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, pur ribadendo che allo stato attuale lo spazio finanziario disponibile è riconducibile alla copertura, di cui alla predetta D.D. n. 75 del 16.12.2014. Pertanto è in capo all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari la responsabilità in merito alla stima di eventuali rischi rispetto alla questione in esame, che potrebbero determinare conseguenze impattanti sugli equilibri di finanza pubblica;
11. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione, ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) per le opportune valutazioni;
12. di notificare il presente provvedimento, per il tramite della competente Sezione all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari per gli adempimenti conseguenti;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione dei verbali di conciliazione di cui agli allegati A, B, C, D ed E riportanti dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3 lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025 n. 1397.

LA RESPONSABILE EQ "Analisi normativa e gestione rapporti contrattuali"

Daniela PIZZUTO



DANIELA PIZZUTO
21.11.2025 12:56:36
GMT+01:00

La DIRIGENTE di Sezione "Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata"

Antonella CAROLI



ANTONELLA CAROLI
21.11.2025 13:07:58
GMT+01:00

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente

Isabella FORNELLI

ISABELLA
FORNELLI

Firmato digitalmente da
ISABELLA FORNELLI
Data: 2025.11.21
13:23:52 +01'00'

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente

Mariangela ROSATO

MARIANG
ELA
ROSATO

Firmato
digitalmente da
MARIANGELA
ROSATO
Data: 2025.11.21
13:30:28 +01'00'

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente

Carmen CASSANO

CARMEN CASSANO

Firmato digitalmente da
CARMEN CASSANO
Data: 2025.11.21 13:54:04 +01'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale

Rossana



Rossana Lanza
21.11.2025
13:39:00
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
Vito MONTANARO



VITO
MONTANARO
21.11.2025
14:06:14
GMT+01:00

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE



Raffaele
Piemontese
21.11.2025
13:27:33
GMT+00:00